

diCasa New

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

 **ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: diCasa New

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa del fabbricato assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Incendio ed altri eventi, terremoto:** assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto seguito da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. La garanzia base è arricchita da garanzie aggiuntive quali, a titolo di esempio, "Danni elettrici a impianti elettrici fissi", "Acqua condotta" e "Ricorso terzi". Per questa garanzia è previsto il servizio di riparazione diretta del danno tramite una rete di artigiani convenzionati con i periti che collaborano con la Compagnia. È inoltre possibile arricchire la copertura acquistando la garanzia Terremoto fabbricato e/o Terremoto contenuto.
- ✓ **Furto e rapina:** la Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto. Per questa garanzia sono previste delle garanzie aggiuntive quali, a titolo di esempio, "Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione".
- ✓ **Responsabilità civile:** offre una copertura, all'assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile della vita privata e la responsabilità civile del fabbricato.
- ✓ **Tutela legale:** offre copertura dei danni economici derivanti dalle spese necessarie a garantire la Tutela Legale conseguente alla proprietà e conduzione del fabbricato e della vita privata.
- ✓ **Assistenza:** offre prestazioni di immediato aiuto in caso di evento fortuito che abbia colpito l'abitazione indicata in polizza.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono coperti da assicurazione i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e pareti esterne in materiali incombustibili.
- X Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi e le persone di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! **Incendio ed altri eventi, terremoto:** i danni causati da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! **Furto e Rapina:** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
- ! **Responsabilità Civile:** da inquinamento in genere
- ! **Tutela legale:** le vertenze concernenti il diritto di famiglia, rapporti tra soci e amministratori, fatti dolosi delle persone assicurate, il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato o porzione di fabbricato ubicato esclusivamente nel Territorio Italiano.
- ✓ **Responsabilità Civile:** vale per il mondo intero.
- ✓ **Tutela legale della vita privata:**

- per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale la garanzia è prestata per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

- in tutte le altre ipotesi le garanzie si intendono prestate per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: diCasa New

27 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio ed altri eventi, terremoto

Parte A - Incendio ed altri eventi

"Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi": Sezione 2, Art. 19, pg.10 di 53

Responsabilità Civile

Parte A - Responsabilità Civile della vita Privata

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata": Sezione 4, Art. 60, pg.27 di 53

Parte B - Responsabilità Civile del Fabbricato

"Oggetto della garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato": Sezione 4, Art. 64, pg.30 di 53

OPZIONI CON PAGAMENTI DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio, guasti abitazione e contenuto, terremoto

Parte A - Incendio ed altri eventi

"Danno elettrico a impianti elettrici fissi": Sezione 2, Art. 22, pg.12 di 53

"Fenomeno Elettrico del contenuto": Sezione 2, Art. 23, pg.12 di 53

"Acqua condotta": Sezione 2, Art. 24, pg.13 di 53

"Spese di ricerca e riparazione rottura": Sezione 2, Art. 25, pg.13 di 53

"Contenuto a primo rischio assoluto PRA": Sezione 2, Art. 27, pg.14 di 53

"Rischio locativo": Sezione 2, Art. 28, pg.14 di 53

"Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche": Sezione 2, Art. 29, pg.14 di 53

"Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas": Sezione 2, Art. 30, pg.14 di 53

"Spese di ricerca e di riparazione per impianti idrici interrati esterni": Sezione 2, Art. 31, pg.14 di 53

"Altri eventi": Sezione 2, Art. 32, pg.15 di 53

"Assicurazione del valore a nuovo": Sezione 2, Art. 33, pg.15 di 53

Parte B - Terremoto

"Oggetto della garanzia Terremoto": Sezione 2, Art. 37, pg.17 di 53

Responsabilità Civile

Parte A - Responsabilità Civile della vita Privata

"Uso di veicoli o natanti a motore": Sezione 4, Art. 63, pg.29 di 53

Furto e Rapina: Sezione 3, pg.21 di 53

Tutela legale: Sezione 5, pg.33 di 53

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

In caso di compresenza della garanzia Incendio ed altri eventi, terremoto e Responsabilità Civile completa (sia Vita Privata sia Responsabilità Civile del Fabbriato) verrà applicato uno sconto sul premio di polizza.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

PARTE A - INCENDIO E ALTRI EVENTI – sono esclusi i danni: cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing; a fabbricati in corso di costruzione, in corso di manutenzione straordinaria e di lavori di completamento. Fulmine fenomeno elettrico. Esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi++. Danni causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno++, veicoli, roulotte e natanti a motore e imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 metri, situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze). Effetti personali al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi e su treni, navi o aerei, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili preziosi, denaro e valori. Rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del fabbricato e/o contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su pareti, vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani lastre per pavimentazioni e o rivestimenti; lucernari; danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature. Lavori di manutenzione straordinaria e di completamento dell'abitazione assicurata eventi diversi da incendio, fulmine escluso fenomeno elettrico, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, caduta satelliti. Danno elettrico a impianti elettrici fissi causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, e i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Per le solo apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Fenomeno Elettrico del contenuto causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipula della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate; alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ed alle resistenze elettriche scoperte; ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del sinistro. Acqua condotta da umidità e stillicidio; fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato, danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati; trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica; occlusioni o intasamento di pluviali se non causato da grandine o neve; gelo danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso. Ricorso Terzi danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas, spese diverse da quelle sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas e spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni impianti di irrigazione; danni da gelo. Altri eventi - Sovraccarico di neve danni: da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. Eventi atmosferici danni: verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali; mareggiata o penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, neve, valanghe, slavine; cedimento o franamento del terreno; subiti da: alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne; beni all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro); capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine (escluse tapparelle in materiale plastico compreso PVC). Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati. **PARTE B – TERREMOTO** – esclusi danni: causati da eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato e il contenuto; di furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; indiretti. Spese per la riprogettazione del fabbricato, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del fabbricato multe, ammende e sanzioni amministrative. **FURTO E RAPINA** – esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 (giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal 46° giorno. Relativamente a denaro, gioielli preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del 15° giorno; indiretti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto; avvenuti durante l'esecuzione di lavori di

completamento o di lavori di manutenzione straordinaria dell'abitazione assicurata. Danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate contenuti. Dimora non abituale denaro, gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni; tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a € 1.600,00. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA** esclusi i danni: da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da detenzione o impiego di sostanze radioattive; a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato; da inquinamento in genere; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili. limitatamente alla circolazione in aree private, la garanzia è valida nei casi di inoperatività e/o mancanza di copertura dell'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile auto e nei casi di eventuale azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile esperita nei confronti dell'assicurato dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria; ai trasportati su veicoli a motore; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; da detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; derivanti da violazione di contratti di lavoro; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, e gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da campi elettromagnetici; provocati da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa; ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere. Proprietà e detenzione di armi da fuoco esercizio della caccia. Responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata. Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile e di cavalli da sella danni alle persone che li cavalcano. Responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia se la custodia costituisce attività professionale. Danni commessi dai figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'assicurato stesso che, temporaneamente e a titolo gratuito, siano affidati all'assicurato danni cagionati dai minori all'assicurato e al suo nucleo familiare. Danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast denaro, titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute. **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO** esclusi i danni: da detenzione o impiego di sostanze radioattive; a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato; da inquinamento in genere; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività; da detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionali, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, e gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; insalubrità dei locali. Spargimento d'acqua o rigurgito di fogne danni da gelo, umidità e stillicidio. **TUTELA LEGALE** garanzie non valide: per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; in materia fiscale e amministrativa; per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive; per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili; per fatti dolosi delle persone assicurate; per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente; per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; per la locazione o proprietà di fabbricati (o parte di essi) non espressamente indicati in polizza; per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune; per le controversie con la COMPAGNIA e ARAG. Spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense e patti conclusi tra il contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali. Vita privata di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni di seguito riportato; della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. **ASSISTENZA** sinistri provocati o dipendenti da: alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; dolo dell'assicurato o colpa grave; abuso di alcolici o psicofarmaci e dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni; in Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata di fatto. Invio di un idraulico per interventi di emergenza - allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio. Invio di un idraulico per interventi di emergenza - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari; trabocco dovuto a rigurgito di fogna; costi relativi al materiale necessario per la riparazione; costo dei materiali. Invio di un elettricista per interventi di emergenza interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore; costo dei materiali. Invio di un fabbro per interventi di emergenza costo dei materiali. Interventi di emergenza per danni da acqua se il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati; per allagamento o infiltrazione sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura; a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; per mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari. Invio di un artigiano per interventi ordinari costi relativi agli interventi (uscita, manodopera, materiali, ecc...). Spese di albergo diverse da pernottamento prima colazione.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – PARTE A - INCENDIO ED ALTRI EVENTI: Rottura accidentale lastre: € 50,00; Furto o guasti a fissi infissi, videocitofoni e impianti di allarme, Danno elettrico a impianti elettrici fissi (per riparazione indiretta) e Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche: € 100,00; Spese per rimozione, deposito e ricollocamento contenuto, Acqua condotta (per riparazione indiretta), Spese di ricerca e riparazione rottura (per riparazione indiretta), Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, Spese di ricerca e riparazione di impianti idrici interrati esterni, Eventi atmosferici e Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi: € 150,00. **PARTE A - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA:** Danni derivanti da proprietà e uso di animali domestici: € 100,00 per danni cagionati dai cani; Danni da conduzione delle abitazioni locate a figli, Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast nel Fabbricato adibito a residenza abituale dell'Assicurato (per danni a cose) e Uso di veicoli o natanti a motore (per danni fisici): € 150,00; Circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel: € 250,00. **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO:** Danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua: €

150,00.

Scoperti – PARTE A - INCENDIO ED ALTRI EVENTI – Fenomeno elettrico del contenuto (per riparazione indiretta): 10% minimo € 100,00; **Gelo**: 10% minimo € 150,00; **Sovraccarico neve**: 10% minimo € 1.500,00. **PARTE B- TERREMOTO: Terremoto** (contenuto): 10% minimo € 3.000,00; **Terremoto** (fabbricato), **Demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro e Riprogettazione del Fabbricato**: 10% minimo € 10.000,00. **FURTO E RAPINA**: Furto con presenza di persone nei locali (in assenza di mezzi di protezione), Dimora non abituale e Impianto di allarme (in caso di inosservanza degli obblighi): 20%. **PARTE B - RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO**: **Danni da furto cagionati usando impalcature fatti erigere dall'assicurato** e **Danni da contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo**: 10% minimo € 500,00.



A chi è rivolto questo prodotto?

I prodotti di Casa New si rivolgono ai proprietari e locatari di abitazioni e capofamiglia



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,87% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com . I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Trattamento fiscale . Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto e Rapina: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. Tutela Legale: 21,25. Assistenza: 10%. Detrazione fiscale . Applicabile sulla parte di Premio versato per copertura rischio terremoto alle condizioni e nei limiti fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. Tassazione delle prestazioni assicurate . Non prevista.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE

POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

diCasa New

Assicurazione multirischi dell'abitazione civile

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice:

Glossario	p. 3
1 - Norme che regolano il contratto in generale	p. 7
2 - Incendio ed altri eventi, terremoto	p. 10
3 - Furto e Rapina	p. 21
4 - Responsabilità Civile	p. 27
5 - Tutela Legale	p. 33
6 - Assistenza	p. 36
7 - Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	p. 40
Norme di legge richiamate in polizza	p. 48
Modulo richiesta di indennizzo	p. 53

**Documento redatto in conformità alle Linee guida del
Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti**

Gentile cliente,

Le presentiamo il nostro prodotto diCasa New: una copertura assicurativa multirischi dell'abitazione principale o secondaria che prevede le garanzie Incendio, Responsabilità Civile e Assistenza.

diCasa New è arricchito dalle garanzie opzionali Terremoto Fabbriato, Terremoto Contenuto, Furto e Rapina e Tutela legale.

Come avrà modo di osservare nelle prossime pagine delle Condizioni di Assicurazione, che rappresentano gli impegni contrattuali che ci assumiamo nei suoi confronti, abbiamo utilizzato box informativi che, a titolo puramente esemplificativo, le potranno essere utili per approfondire alcuni aspetti delle garanzie incluse nella polizza.

Le anticipiamo che Arca Assicurazioni mette a sua disposizione, in caso di necessità, i seguenti servizi telefonici:



Denuncia sinistri



Assistenza per emergenza abitazione

Glossario

Nel testo delle Condizioni di ASSICURAZIONE si intende per:

ABITAZIONE SECONDARIA: CASA o APPARTAMENTO non adibita a DIMORA ABITUALE.

APPARTAMENTO: porzione di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del FABBRICATO.

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, la quale ha sede in Viale del Commercio, n° 59, 37135 Verona - tel. 045.8290411 - fax 045.8290449, e di cui la COMPAGNIA si avvale per la gestione dei sinistri. L'ASSICURATO ha facoltà di prendere contatto con ARAG per tutto quanto attiene alla gestione dei sinistri.

ASSICURATO: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di ASSICURAZIONE.

ASSICURAZIONE: il contratto di ASSICURAZIONE.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- **COSTRUZIONE ANTISISMICA:** il FABBRICATO che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n. 3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni". Sono considerati COSTRUZIONE ANTISISMICA i fabbricati in BIOEDILIZIA.
- **COSTRUZIONE IN BIOEDILIZIA:**
ABITAZIONE in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n.246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 MARZO 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005.
 - Le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 MARZO 2005), legno lamellare o massello.
 - Gli impianti elettrici sono conformi a quanto previsto dal D.M. 37/2008 (ex 46/90). Per strutture realizzate in solo legno in completa assenza di elementi incombustibili si fa riferimento al quanto previsto dalla CEI 64-8;
 - In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996; e a quanto previsto al punto 74 del d.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW;
 - Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 26/2010.
- **COSTRUZIONE IN CEMENTO ARMATO:**
FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:
 - strutture portanti verticali in cemento armato;
 - pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;

- strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che:

- vi sia la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- vi sia la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili;
- le dipendenze abbiano caratteristiche costruttive diverse, purché la loro area coperta non superi il 25% dell'area coperta dell'intera ABITAZIONE assicurata.

- **COSTRUZIONE IN MURATURA:**

FABBRICATO in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- strutture portanti del TETTO, SOLAI, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

E' tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del TETTO in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di COPERTURA del TETTO totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

E' tollerato che le dipendenze abbiano caratteristiche costruttive diverse, purché la loro area coperta non superi il 25% dell'area coperta dell'intera ABITAZIONE assicurata.

CASA/ABITAZIONE: villa unifamiliare o APPARTAMENTO facente parte di FABBRICATO destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del FABBRICATO.

CASO ASSICURATIVO: il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia, per il quale è prevista l'ASSICURAZIONE di Tutela Legale.

CENTRALE OPERATIVA: è la struttura di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno deputata a ricevere le richieste di assistenza, organizzare ed erogare le PRESTAZIONI previste in POLIZZA.

COLLEZIONE: raccolta di oggetti dello stesso genere.

COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice, Arca Assicurazioni S.p.A.

CONTENUTO: l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'ASSICURATO o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in POLIZZA e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'ABITAZIONE, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'ASSICURATO costituenti un tutt'uno con l'ABITAZIONE, purché relativi ad attività professionali dell'ASSICURATO.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula il contratto di ASSICURAZIONE e paga il PREMIO.

COSE: i beni materiali e gli animali.

DIMORA ABITUALE: la residenza anagrafica dell'ASSICURATO.

EFFETTI PERSONALI: gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile adibita ad uso abitativo e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione, ivi compresi i pannelli solari e gli impianti fotovoltaici installati sul FABBRICATO stesso. Costituiscono FABBRICATO le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel FABBRICATO o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'ABITAZIONE assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per giochi, comprese le piscine.

FENOMENI ELETTRICI: sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;

variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;

sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;

arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA: la parte di danno indennizzabile che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO: la prestazione in denaro dovuta dalla COMPAGNIA in caso di SINISTRO.

MANUTENZIONE ORDINARIA: interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI COMPLETAMENTO:

- a) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali delle unità immobiliari, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e gli impianti, sempre che non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- b) LAVORI DI COMPLETAMENTO: si intendono i lavori di posa e costruzione di pavimenti, rivestimenti, pareti interne non portanti, impianti elettrici e idrosanitari, bagni e simili, montaggio di fissi ed infissi eseguiti nella ABITAZIONE assicurata, facente parte di un edificio strutturalmente ultimato, per completarne la costruzione e renderne possibile l'uso come civile ABITAZIONE; non si intendono LAVORI DI COMPLETAMENTO i lavori di costruzione di fabbricati (cantieri).

I suddetti lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dei relativi documenti tecnici progettuali e delle normative locali o nazionali vigenti in materia.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

MEZZI DI CUSTODIA: contenitori quali armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, ecc, aventi almeno le seguenti caratteristiche di base:

- pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da materiali e congegni atti a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali;
- battenti con sagomature antistrappo sul lato cerniere;
- movimento di chiusura;
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su uno o due lati di un battente;

- rifirmato da serratura di sicurezza a chiave e/o da serratura a combinazione numerica o letterale;
- le casseforti a muro devono essere dotate di dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- i MEZZI DI CUSTODIA (**escluse le casseforti a muro**) devono avere un peso minimo di 200 Kg; in caso contrario devono essere ancorati al pavimento.

NUCLEO FAMILIARE: il capofamiglia, il coniuge non legalmente separato, i soggetti che risiedono stabilmente con l'ASSICURATO e i figli minorenni anche se non conviventi.

POLIZZA: il documento che prova l'ASSICURAZIONE ai sensi dell'articolo 1888 del Codice Civile.

PREMIO: la prestazione in denaro dovuta dal CONTRAENTE alla COMPAGNIA.

PRESTAZIONI: i servizi prestati dalla CENTRALE OPERATIVA all'ASSICURATO.

PREZIOSI: gioielli, metalli PREZIOSI lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli PREZIOSI **si intendono esclusivamente** oro e platino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di ASSICURAZIONE che prevede, in caso di SINISTRO, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'ASSICURATO fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di ASSICURAZIONE; il resto spetterà alla COMPAGNIA.

RIPARAZIONE DIRETTA: possibilità offerta all'ASSICURATO di usufruire dell'intervento di una rete di artigiani messi a disposizione dai periti incaricati dalla COMPAGNIA con l'obiettivo di riparare il danno alle COSE assicurate.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi il SINISTRO.

SCOPERTO: la percentuale del danno che, per ogni SINISTRO, rimane a carico dell'ASSICURATO.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a ESPLOSIONE. **Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati SCOPPIO.**

SINISTRO: il verificarsi dell'evento dannoso per cui è prestata l'ASSICURAZIONE.

TERREMOTO: si intende un movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO - COPERTURA - SOLAI:

- TETTO: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il FABBRICATO dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
- COPERTURA: complesso degli elementi del TETTO **escluse strutture portanti**, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
- SOLAI: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del FABBRICATO, escluse pavimentazioni e soffittature.

VETRI ANTISFONDAMENTO: si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 (sei) mm.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO in relazione alle garanzie indicate in POLIZZA.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in POLIZZA e valgono **esclusivamente** per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE**Art. 3 - Decorrenza del contratto**

Il contratto si perfeziona solo nel momento in cui il pagamento del PREMIO sia andato a buon fine. Pertanto, salvo che sia diversamente convenuto, se il pagamento del PREMIO o della rata di PREMIO è andato a buon fine l'ASSICURAZIONE ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato sul contratto come data di decorrenza, diversamente ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia effettivamente andato a buon fine.

Se il CONTRAENTE non paga le rate di PREMIO successive alla prima, l'ASSICURAZIONE resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del PREMIO sia stato pagato, ferme le successive scadenze e il diritto della COMPAGNIA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la POLIZZA oppure alla COMPAGNIA.

Art. 4 - Durata del contratto ¹

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla POLIZZA.

Art. 5 - Proroga del contratto

Il contratto è con tacito rinnovo pertanto, **in assenza di disdetta** da parte dell'ASSICURATO o da parte della COMPAGNIA, la durata del contratto viene **prorogata per 1 (uno) anno** e così successivamente, salvo che nella POLIZZA venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 6 - Disdetta del contratto

La **disdetta deve essere inviata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza** del contratto tramite lettera raccomandata e/o fax e/o pec all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it.

Il CONTRAENTE ha facoltà di optare anche per la formula senza tacito rinnovo, in questo caso la copertura cessa alle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel contratto.

Nel caso di vendita a distanza, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, il consumatore che ha aderito alla presente POLIZZA, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del contratto a distanza per recedere dallo stesso senza penali e senza dover indicare il motivo. Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il termine di 14 (quattordici) giorni, di una comunicazione scritta all'intermediario (Istituto Bancario con il quale ha sottoscritto la POLIZZA), mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax all'intermediario a condizione che la stessa sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive.

¹ La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza indicata in Polizza?

Qualora il contratto sia stipulato "con tacita proroga", la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno e così successivamente, fino a quando il contraente non deciderà di dare disdetta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di scadenza del contratto stesso. Qualora il contratto sia stipulato "senza tacita proroga" la copertura si interrompe alla scadenza annua.

QUANDO E COME DEVO PAGARE

Art. 7 - Pagamento del premio

Il CONTRAENTE è tenuto a versare il PREMIO o le rate di PREMIO alle scadenze pattuite. Il PREMIO deve essere pagato direttamente alla COMPAGNIA.

Art. 8 - Frazionamento del premio

Il PREMIO annuo è interamente dovuto dal CONTRAENTE anche se le parti hanno convenuto il frazionamento dello stesso in più rate.

Il PREMIO può essere frazionato semestralmente.

Art. 9 - Indicizzazione

Qualora nel contratto venga richiamata la presente clausola, la somma assicurata della voce INCENDIO FABBRICATO e TERREMOTO FABBRICATO è collegata all'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, come segue:

- alla POLIZZA è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di settembre dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- alla scadenza di ciascuna annualità di PREMIO si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) e l'indice del mese di settembre dell'anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazione in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il PREMIO vengono adeguati in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

In caso contrario, in POLIZZA verrà indicato che la suddetta voce "FABBRICATO" rimarrà costante per tutta la durata contrattuale.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

CHE OBBLIGHI HO

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del RISCHIO possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'INDENNIZZO, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La COMPAGNIA ha peraltro il diritto di percepire la differenza di PREMIO corrispondente al maggior RISCHIO a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 12 - Aggravamento del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE deve **dare comunicazione scritta** alla COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO.

Gli aggravamenti di RISCHIO non noti o non accettati dalla COMPAGNIA **possono comportare** la perdita totale o parziale del diritto all'INDENNIZZO, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'INDENNIZZO non viene pregiudicato in caso di aggravamento di RISCHIO non comunicato in **buona fede** dall'ASSICURATO.

Art. 13 - Diminuzione del rischio

L'ASSICURATO o il CONTRAENTE è tenuto a comunicare alla COMPAGNIA le eventuali diminuzioni del RISCHIO. In tale evenienza la COMPAGNIA è tenuta a ridurre il PREMIO o le rate di PREMIO successive alla suddetta comunicazione dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

ALTRE NORME

Art. 14 - Modifiche al contratto

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 16 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente ASSICURAZIONE è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal CONTRAENTE, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo ASSICURATO.

Art. 17 - Foro competente

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione delle presenti condizioni, sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'ASSICURATO o del CONTRAENTE.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

COSA È ASSICURATO

Parte A - Incendio ed altri eventi

Art. 19 - Oggetto della garanzia Incendio e altri eventi

Con il presente contratto la COMPAGNIA assicura la corresponsione di un INDENNIZZO per i danni materiali e diretti al FABBRICATO e al CONTENUTO, quest'ultimo anche di terzi purché in uso e custodia all'ASSICURATO, nell'ubicazione indicata in POLIZZA, in conseguenza di:

- a) INCENDIO;
- b) fulmine, **escluso** fenomeno elettrico;
- c) ESPLOSIONE e SCOPPIO non causati da ordigni esplosivi;
- d) caduta di aeromobili, loro parti o COSE trasportate;
- e) caduta satelliti.

Sono inoltre compresi nell'ASSICURAZIONE:

- f) i danni per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE cagionati con colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere;
- g) i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da esse, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- h) i danni materiali diretti agli alimenti riposti nel freezer o nel congelatore domestico per:
 - mancata o diminuita produzione di freddo;
 - fuoriuscita della miscela congelante.

La garanzia ha effetto se la mancata o diminuita produzione del freddo ha avuto durata continuativa **non minore di 12 (dodici) ore** e purché tali danni siano conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di POLIZZA. La garanzia è prestata **fino ad € 500,00 (cinquecento) per annualità assicurativa;**

- i) i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'INCENDIO;
- j) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati o COSE situate a meno di 20 (venti) metri da essi, da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del FABBRICATO, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- k) i danni causati da INCENDIO a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, **con esclusione** di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 metri, situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'ASSICURAZIONE (giardini, balconi, terrazze). La garanzia viene prestata **fino a un massimo del 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO;**
- l) i danni di cui ai punti a), b), c), d), e) a EFFETTI PERSONALI, **esclusi PREZIOSI, denaro e valori**, al seguito dell'ASSICURATO su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei oppure posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'ASSICURATO; beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o PREZIOSI depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. **La garanzia viene prestata fino ad un massimo del 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO;**
- m) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati all'ASSICURATO o ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti ai punti a), b), c), d), e). Ai fini della garanzia si intendono per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. La presente estensione è prestata **fino alla concorrenza di € 300,00 (trecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa;**
- n) il rimborso delle spese, **fino alla concorrenza del 15% dell'INDENNIZZO** liquidabile a termini di POLIZZA, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del

SINISTRO entro i limiti della somma assicurata;

- o) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'ASSICURATO e/o al CONTRAENTE;
- p) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- q) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- r) le spese di rimpiazzo del combustibile perduto, **fino alla concorrenza di € 1.600,00 (milleseicento) per SINISTRO;**
- s) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, a seguito di SINISTRO indennizzabile **fino a un massimo del 5% dell'INDENNIZZO** pagabile a termini di POLIZZA, **fino ad un massimo di € 5.000,00;**
- t) i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del FABBRICATO assicurato, locato o abitato dall'ASSICURATO proprietario e rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, **con il massimo di 6 (sei) mesi.** Il danno da mancato godimento dei locali abitati dall'ASSICURATO viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione a essi relativo.
- u) la COMPAGNIA indennizza inoltre la rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del FABBRICATO e/o CONTENUTO, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su pareti, vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani **(escluse quelle per pavimentazioni e o rivestimenti), esclusi in ogni caso i lucernari.** La garanzia è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, **fino alla concorrenza di € 1.100,00 (millecento) per SINISTRO previa detrazione di € 50,00 (cinquanta) a titolo di FRANCHIGIA per ogni SINISTRO.**
Sono esclusi i danni:
 - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
 - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.
- v) Le spese sostenute e comprovate dall'ASSICURATO per rimozione, deposito e ricollocamento del CONTENUTO assicurato per inagibilità dei locali assicurati, a seguito di SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA. Questa estensione di garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO fino ad una somma di € 3.000,00 (tremila) per annualità assicurativa;**
- w) il FURTO o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme, il tutto relativo anche a vani di uso comune per i millesimi di proprietà dell'ASSICURATO, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di FURTO o tentato FURTO. Questa estensione di garanzia è prestata con una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento) per SINISTRO e con massimo risarcimento annuo pari a € 1.000,00 (mille).**
- x) i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata: a parziale deroga di quanto indicato al punto 9) dell'Art. 21 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, la copertura assicurativa è operante, per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, anche durante l'esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA o dei LAVORI DI COMPLETAMENTO della ABITAZIONE assicurata. Durante tali lavori la garanzia è operante per il solo FABBRICATO e limitatamente agli eventi indicati punti a), b), c), d), e). Nessuna comunicazione di inizio o fine lavori deve essere inviata alla COMPAGNIA; per la durata dei lavori, si farà riferimento alla documentazione tecnica ed alla documentazione obbligatoria ai fini di legge.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 20 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

Art. 21 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio²

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
- 2) verificatisi in occasione di ESPLOSIONE o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- 4) di smarrimento, FURTO o rapina delle COSE assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'ASSICURAZIONE;
- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno SCOPPIO se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- 8) a veicoli soggetti ad immatricolazione ed eventuale attrezzatura soggetta a contratto di leasing;
- 9) a fabbricati in corso di costruzione, in corso di MANUTENZIONE STRAORDINARIA e di LAVORI DI COMPLETAMENTO.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 22 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del FABBRICATO assicurato, per effetto di correnti, scariche e altri FENOMENI ELETTRICI. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

La COMPAGNIA non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipulazione della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del FABBRICATO sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Tale estensione di garanzia è prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO fino alla concorrenza del massimale indicato in POLIZZA per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, previa la detrazione di una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento) per SINISTRO**. La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 96 - Forma di riparazione "guasti".

Art. 23 - Fenomeno Elettrico del contenuto

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del CONTENUTO, nel caso in cui sia attivata la relativa

² Quando si applicano queste esclusioni?

Le esclusioni di questo articolo si applicano alla garanzia base e anche alle garanzie presenti nella sezione "Come Personalizzare".

copertura CONTENUTO, per effetto di correnti, scariche e altri FENOMENI ELETTRICI. Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo SCOPPIO del tubo catodico.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione, o dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- b) dovuti a difetti noti all'ASSICURATO all'atto della stipula della POLIZZA nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il venditore;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore delle apparecchiature assicurate;
- d) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ed alle resistenze elettriche scoperte;
- e) ad apparecchiature portatili o ad impiego mobile qualora non collegate alla rete al momento del SINISTRO.

Tale estensione di garanzia è prestata **con il massimo INDENNIZZO pari al 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO**. Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicato uno **SCOPERTO del 10% con il minimo di € 100,00 (cento)**. Lo SCOPERTO non verrà applicato se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 96 - Forma di riparazione "guasti".

Art. 24 - Acqua condotta

La garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da:

- 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie). **Sono esclusi dalla garanzia i danni da spargimento d'acqua causato da impianti idrici installati all'esterno della costruzione o interrati;**
- 2) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'ASSICURATO. **Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;**
- 3) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;
- 4) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel FABBRICATO assicurato in POLIZZA. Questa garanzia è prestata, **previa deduzione di uno SCOPERTO del 10%, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata rispettivamente per il FABBRICATO e per il CONTENUTO. Vengono inoltre esclusi** i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (quarantotto) ore consecutive prima del SINISTRO, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Per tutte le PRESTAZIONI previste al presente articolo:

- a) **sono esclusi** i danni da umidità e stillicidio;
- b) è applicata una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta) e, qualora sia già previsto uno SCOPERTO, l'importo di € 150,00 (centocinquanta) è da considerarsi quale suo minimo.**

La FRANCHIGIA o l'eventuale SCOPERTO, non verranno detratti se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 96 - Forma di riparazione "guasti".

Art. 25 - Spese di ricerca e riparazione rottura

La COMPAGNIA indennizza le spese sostenute per la demolizione e il ripristino di parte del FABBRICATO e impianti fatte allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua, a seguito di evento indennizzabile ai sensi della garanzia aggiuntiva "Acqua condotta", **con il massimo INDENNIZZO per anno assicurativo pari al 10‰ (dieci per mille) della somma assicurata della voce FABBRICATO e comunque non superiore alla somma di € 4.000,00 (quattromila)**. Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicata una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta)**. In caso di SINISTRO che riguardi sia la garanzia "Acqua condotta" che la garanzia "Spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta", verrà applicata una sola **FRANCHIGIA in misura di € 150,00 (centocinquanta)**.

La FRANCHIGIA non verrà detratta se l'ASSICURATO sceglierà la liquidazione con la forma di "RIPARAZIONE DIRETTA" al momento della liquidazione del SINISTRO così come riportato all'Art. 96 - Forma di riparazione "guasti".

Art. 26 - Ricorso Terzi

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, fino alla concorrenza del massimale indicato in POLIZZA, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle COSE di terzi da SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA dovuto a INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **fino alla concorrenza del 10% del massimale.**

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a COSE che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- l'ASSICURATO e i componenti il suo NUCLEO FAMILIARE.
- quando l'ASSICURATO non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'ASSICURATO deve immediatamente informare la COMPAGNIA delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la COMPAGNIA avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'ASSICURATO. **L'ASSICURATO deve astenersi** da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della COMPAGNIA. Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del codice civile.

Art. 27 - Contenuto a Primo Rischio Assoluto

L'ASSICURAZIONE per il CONTENUTO è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 Codice Civile.

Art. 28 - Rischio locativo

L'ASSICURAZIONE è prestata per l'inquilino, la COMPAGNIA nei casi di responsabilità dell'ASSICURATO a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme previste dal presente contratto, dei danni materiali e diretti cagionati da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO, anche se causati da colpa grave dell'ASSICURATO medesimo, al FABBRICATO tenuto in locazione dall'ASSICURATO, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli Artt. 104 - Assicurazione parziale e 105 - Deroga alla proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del FABBRICATO calcolato a termini di POLIZZA.

Art. 29 - Fuoriuscita acqua da apparecchiature domestiche

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi di collegamento con l'impianto fisso del FABBRICATO, con il **massimo INDENNIZZO pari al 10% della somma assicurata alla voce CONTENUTO.** Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicata una **FRANCHIGIA di € 100,00 (cento).**

Art. 30 - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La COMPAGNIA indennizza in caso di **dispersione di gas** relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del FABBRICATO assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, sono risarcite:

- le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui sopra per la demolizione o il ripristino di parti del FABBRICATO assicurato.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del FABBRICATO.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza annua di € 2.500,00 (duemilacinquecento) con una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 31 - Spese di ricerca e riparazione per impianti idrici interrati esterni

A parziale deroga dell'Art. 24 - Acqua condotta, la COMPAGNIA indennizza le spese sostenute di ricerca e riparazione dei guasti per eliminare le rotture accidentali degli impianti idrici interrati di proprietà dell'ASSICURATO, **esclusi quelli di irrigazione**, posti all'esterno del FABBRICATO assicurato, **con il massimo INDENNIZZO per anno assicurativo pari al 3% (tre per mille) della somma assicurata**

della voce **FABBRICATO** e comunque non superiore alla somma di **€ 2.500,00 (duemilacinquecento)**. Per ogni SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA verrà applicata una **FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta)**. Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE sia relativa a una porzione di FABBRICATO la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'ASSICURATO. **In ogni caso sono esclusi i danni da gelo.**

Art. 32 - Altri eventi

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 21 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione incendio, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle COSE assicurate da:

1) Sovraccarico di neve

Per una somma pari al 70% di quella assicurata con l'applicazione di uno **SCOPERTO del 10% col minimo di € 1.500,00 (millecinquecento)** la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni:

- causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro CONTENUTO;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente estensione) e al loro CONTENUTO;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del TETTO o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

2) Eventi atmosferici

Per una somma pari al 70% di quella assicurata previa detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati derivanti da uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e COSE da esso trascinate, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. Sono inclusi in copertura anche eventuali impianti fotovoltaici o pannelli solari installati sul FABBRICATO.

Sono esclusi i danni:

a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro CONTENUTO, a meno che siano avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al TETTO, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve, valanghe, slavine;
- cedimento o franamento del terreno;

c) subiti da:

- alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne o antenne e consimili installazioni esterne;
- beni all'aperto, **ad eccezione** dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a SINISTRO),
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- tettoie, vetrate e lucernari in genere, a meno che siano derivati da rotture o lesioni subite dal TETTO o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. A parziale deroga sono ricompresi in garanzia **i danni da grandine alle tapparelle in materiale plastico compreso PVC nel limite di € 1.500,00 (millecinquecento) per SINISTRO e per anno.**

3) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

Per una somma pari all'80% di quella assicurata previa detrazione di una **FRANCHIGIA per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta)**, la COMPAGNIA risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio

organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere anche compiuti individualmente. **La COMPAGNIA non risponde** dei danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; **sono inoltre esclusi i danni** da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Art. 33 - Assicurazione del valore a nuovo

Relativamente alla garanzia INCENDIO per il CONTENUTO, se richiamata in POLIZZA la garanzia, a parziale deroga dell'Art. 98 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno - contenuto, in caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da COLLEZIONE, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 34 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive

Per la validità della garanzia il FABBRICATO deve esser ubicato in un complesso adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani a civili ABITAZIONE, uffici, studi professionali nonché loro dipendenze.

Il FABBRICATO deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- pareti esterne in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- COPERTURA del TETTO in MATERIALI INCOMBUSTIBILI;
- SOLAI anche in materiali combustibili;
- strutture portanti del TETTO anche in materiali combustibili;
- rivestimenti interni e/o esterni anche in materiali combustibili;
- coibentazioni anche in materiali combustibili;
- i fabbricati in BIOEDILIZIA;
- essere in buono stato di manutenzione e stabilità.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella COPERTURA del TETTO la presenza di materiali combustibili per non oltre il 25% delle rispettive superfici;
- caratteristiche costruttive diverse per i box e per le altre dipendenze purché l'area coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta dal FABBRICATO;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Art. 35 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al FABBRICATO e/o al CONTENUTO nella forma di ASSICURAZIONE e per le somme assicurate, scelte dal CONTRAENTE, specificate nel contratto. Relativamente alla garanzia INCENDIO ed elementi naturali per il FABBRICATO **l'INDENNIZZO non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del FABBRICATO stesso**. Nel caso in cui l'ASSICURAZIONE sia relativa a una porzione di FABBRICATO la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'ASSICURATO.

Relativamente alla garanzia per il CONTENUTO si precisa che, fermo il massimo della somma assicurata in POLIZZA per il CONTENUTO, vengono applicati i seguenti limiti di INDENNIZZO:

- **€ 26.000,00 (ventisemila)** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, raccolte e collezioni, **con il massimo di € 7.800 (settemilaottocento)** per singolo oggetto;
- **30% della somma assicurata alla voce CONTENUTO** per gioielli e PREZIOSI; se l'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO la predetta percentuale si intende elevata al 50%;
- **€ 1.100,00 (millecento) per denaro;**
- **€ 2.600,00 (duemilaseicento)** per le COSE contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'ABITAZIONE (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Art. 36 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel Territorio Italiano.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia operante solo se richiamate in polizza

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Parte B - Terremoto (operante solo se richiamata in polizza)

Art. 37 - Oggetto della garanzia Terremoto³

La COMPAGNIA indennizza i danni materiali e diretti al FABBRICATO e al CONTENUTO, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- a) TERREMOTO;
- b) INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO conseguente a TERREMOTO.

La COMPAGNIA rimborsa, se conseguenti ad evento indennizzabile e in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese sostenute:

- c) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del SINISTRO alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 20.000,00 (ventimila);**
- d) per la riprogettazione del FABBRICATO, la direzione dei lavori, gli oneri dovuti per la ricostruzione del FABBRICATO assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del SINISTRO, **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.** La garanzia è prestata **fino al raggiungimento del 10% dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO con il massimo di € 10.000,00 (diecimila).**

Le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al SINISTRO indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo SINISTRO".

Art. 38 - Delimitazioni

La garanzia è prestata con i seguenti limiti di INDENNIZZO, a seconda della scelta effettuata dal CONTRAENTE e indicata in POLIZZA:

- per il FABBRICATO: **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella sezione Incendio ed altri eventi, terremoto;
- per il CONTENUTO **fino al raggiungimento del 100% della relativa somma assicurata** indicata in POLIZZA nella sezione Incendio ed altri eventi, terremoto;

Tali limiti sono operanti per annualità assicurativa.

Si precisa che la liquidazione relativa al CONTENUTO (fermo lo SCOPERTO previsto all'Art. 41 - Scoperto) **avverrà esclusivamente** con un atto unico liquidativo, qualora il danno accertato relativamente al FABBRICATO sia superiore allo specifico SCOPERTO, previsto all'Art. 41 - Scoperto.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 39 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.

³ Posso acquistare la garanzia terremoto per proteggere la mia abitazione secondaria?

Certo. La garanzia terremoto è una garanzia facoltativa che permette di ampliare la copertura sempre operante descritta nella Parte A - Incendio ed altri eventi.

Art. 40 - Rischi esclusi per la sola parte B -Terremoto⁴

Sono esclusi i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, allagamento, mareggiata, maremoto, marea, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da TERREMOTO;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del TERREMOTO sul FABBRICATO e il CONTENUTO;
- d) di FURTO, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti.

Art. 41 - Scoperto

- Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al FABBRICATO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 10.000,00 (diecimila);**
- Il pagamento dell'INDENNIZZO relativo al CONTENUTO sarà effettuato con l'applicazione di uno **SCOPERTO pari al 10% del danno con un minimo non indennizzabile pari a € 3.000,00 (tremila).**

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 42 - Caratteristiche del fabbricato

Ferme le classi costruttive del FABBRICATO dichiarate di cui all'Art. 33 - Condizioni di assicurabilità: caratteristiche costruttive, si intendono per:

- a) **FABBRICATO ANTISISMICO**, l'intera costruzione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- b) **FABBRICATO in CEMENTO ARMATO**, l'intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato e/o metallo.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di RISCHIO, per la costruzione in cemento armato:

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del FABBRICATO la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dalla costruzione stessa;
- l'armatura del TETTO in legno;
- c) **FABBRICATO in MURATURA**, la costruzione che non possiede né le caratteristiche di FABBRICATO antisismico né quelle di FABBRICATO in cemento armato.

Inoltre, ai fini della garanzia TERREMOTO, il CONTRAENTE dichiara che il FABBRICATO non è:

- danneggiato in forma visibile ed evidente, a causa di precedenti terremoti;
- considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità.

Le predette dichiarazioni sono essenziali al fine della assicurabilità del FABBRICATO.

Art. 43 - Forma dell'assicurazione

L'ASSICURAZIONE può essere stipulata nella forma:

- a VALORE INTERO per il FABBRICATO;
- a VALORE INTERO o a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO per il CONTENUTO.

Art. 44 - Operatività delle garanzie

L'ASSICURAZIONE vale per il FABBRICATO indicato in POLIZZA.

E' condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il FABBRICATO assicurato abbia le CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE definite nel glossario.

Se assicurato il FABBRICATO locato, tutte le garanzie operanti in questa sezione sono prestate unicamente per i beni di proprietà del CONTRAENTE.

⁴ Queste esclusioni riguardano esclusivamente la parte B - Terremoto

Art. 45 - Decorrenza della garanzia

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. 3 - Decorrenza del contratto, limitatamente all'ipotesi in cui si sia verificata nella provincia a cui appartiene il comune di ubicazione del RISCHIO una scossa di magnitudo pari o superiore a 3,5 gradi della scala Richter registrata dalla rete sismica nazionale dell'INGV nei 30 (trenta) giorni antecedenti le ore 24 della data di effetto del contratto, la garanzia è prestata per i sinistri verificatisi trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell'ASSICURAZIONE.

Qualora la presente ASSICURAZIONE sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad un'ASSICURAZIONE precedente stipulata con la COMPAGNIA a garanzia del medesimo RISCHIO, la carenza di 60 (sessanta) giorni non opera per tutte le prestazioni e le somme assicurate già previste con il contratto precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni e le maggiori somme assicurate inserite con il presente contratto.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella A - Incendio e altri eventi, terremoto

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base Incendio e altri eventi (Art. 19)	Danni agli alimenti riposti nel freezer (lettera h)	-	Fino € 500,00 per anno
	Danni agli oggetti di arredamento all'esterno (lettera k)	-	Fino al 10% somma assicurata alla voce contenuto
	Danni a effetti personali al seguito dell'assicurato (lettera l)	-	Fino al 10% somma assicurata alla voce contenuto
	Spese duplicazione dei documenti (lettera m)	-	Fino € 300,00 per sinistro e anno
	Spese demolizione e sgombero (lettera n)	-	Fino al 15% dell'indennizzo
	Spese rimpiazzo combustibile (lettera r)	-	Fino € 1.600,00 per sinistro
	Oneri di urbanizzazione (lettera s)	-	Fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di € 5.000,00
	Perdita canone di locazione (lettera t)	-	Massimo 6 mesi
	Rottura accidentale lastre (lettera u)	Franchigia € 50,00	Fino € 1.100,00 per sinistro
	Spese per rimozione, deposito e ricollocamento contenuto (lettera v)	Franchigia € 150	Fino € 3.000,00 per anno
	Furto o guasti a fissi, infissi, videocitofoni e impianti di allarme (lettera w)	Franchigia € 100	Fino € 1.000,00 per anno
Garanzia aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza	Danno elettrico a impianti elettrici fissi (art. 22)	Franchigia € 100 La franchigia non verrà detratta con Riparazione Diretta	Somma assicurata
	Fenomeno elettrico del contenuto (art. 23)	Scoperto 10%, minimo € 100,00 Il minimo non verrà detratto con Riparazione Diretta	Fino al 10% somma assicurata alla voce contenuto
	Acqua condotta (art. 24)	Franchigia € 150,00 La franchigia non verrà detratta con Riparazione Diretta <u>Gelo</u> : Scoperto 10%, minimo € 150,00	Somma assicurata <u>Gelo</u> : fino al 10% Somma assicurata alla voce fabbricato e contenuto
	Spese di ricerca e riparazione rottura (art. 25)	Franchigia € 150,00 La franchigia non verrà detratta con Riparazione Diretta	Fino al 10% somma assicurata alla voce fabbricato ma comunque non superiore ad € 4.000
	Ricorso terzi (art. 26)	-	Massimale Per danni da interruzione di attività: fino al 10% del massimale
	Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche (art. 29)	Franchigia € 100,00	Fino al 10% somma assicurata alla voce contenuto
	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas (art. 30)	Franchigia € 150,00	Fino € 2.500,00 per anno
	Spese di ricerca e riparazione di impianti idrici interrati esterni (art. 31)	Franchigia € 150,00	Fino al 3% somma assicurata alla voce fabbricato ma comunque non superiore ad € 2.500,00
	Altri eventi (art. 32)	<u>Sovraccarico neve</u> : scoperto 10%, minimo € 1.500,00 <u>Eventi atmosferici</u> : Franchigia € 150,00 <u>Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi</u> : Franchigia € 150,00	<u>Sovraccarico neve</u> : fino al 70% somma assicurata <u>Eventi atmosferici</u> : fino al 70% somma assicurata Per tapparelle: fino € 1.500,00 <u>Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi</u> : fino al 80% somma assicurata
Terremoto (art. 37)	Terremoto Fabbricato	Scoperto 10% minimo € 10.000,00	100% somma assicurata incendio del fabbricato
	Terremoto Contenuto	Scoperto 10% e minimo € 3.000,00	100% somma assicurata incendio del contenuto
	demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'Indennizzo con massimo € 20.000,00
	riprogettazione del Fabbricato	Scoperto 10% e minimo € 10.000,00	fino al 10% dell'Indennizzo relativo all'abitazione con massimo € 10.000,00

COSA È ASSICURATO

Art. 46 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

Con il presente contratto la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO in caso di FURTO di beni facenti parte del CONTENUTO, sempreché il FURTO sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nei locali contenenti le COSE stesse in uno dei seguenti modi:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- b) mediante uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'ASSICURATO o a persone alle quali l'ASSICURATO le abbia affidate. Tale garanzia è operante dalle ore 24:00 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24:00 del 5° (quinto) giorno successivo;
- c) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed asportando poi la refurtiva a locali chiusi, pertanto violandone le difese dall'interno mediante rottura o scasso.

Se per le COSE assicurate sono previsti in POLIZZA degli specifici MEZZI DI CUSTODIA, la COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO soltanto se l'autore del FURTO, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi. Sono parificati ai danni del FURTO i danni causati alle COSE assicurate per commettere il FURTO o per tentare di commetterlo.

L'ASSICURAZIONE è inoltre estesa:

- e) alla rapina, intesa come sottrazione di COSE mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati in POLIZZA, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- f) ai danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il FURTO o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di FABBRICATO costituenti i locali contenenti le COSE assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i relativi contenuti**) e le rispettive porte, compresi i danni agli impianti di allarme e il FURTO degli infissi. **Nel caso di dimora non abituale questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.**
- g) all'esterno dei locali oggetto della copertura, **nei limiti del 15% della somma assicurata alla voce CONTENUTO** e purché sia assicurata la dimora principale, fermi i limiti previsti dall'Art. 57 - Somme assicurate, ai danni materiali e diretti causati da FURTO e rapina di:
 - EFFETTI PERSONALI e di COSE di uso domestico e personale dell'ASSICURATO:
 - contenuti nei locali di villeggiatura (camere di albergo, dimore saltuarie, pensioni) nel periodo temporaneo di occupazione;
 - sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
 - posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
 - contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il SINISTRO è conseguenza del FURTO totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
 - beni facenti parte del CONTENUTO in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione comprese pellicce e capi di abbigliamento custoditi in istituti di custodia specializzati e PREZIOSI e valori depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito. L'estensione per la rapina è sempre operante mentre per il FURTO il SINISTRO deve comportare lo scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni oggetto della presente estensione sono temporaneamente affidati.

L'ASSICURAZIONE è estesa ai danni consequenziali e indiretti, conseguenti a SINISTRO indennizzabile per:

- h) sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura nonché le spese sostenute per rientrare in detti locali, quando lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle

competenti autorità. La garanzia è prestata **fino a concorrenza di € 200,00 (duecento)** ed è operante dalle ore 24:00 del giorno di denuncia fino alle ore 24:00 del 5° (quinto) giorno successivo;

- i) le altre spese sostenute per documentare il danno subito, per rifare o duplicare i documenti sottratti o distrutti e per rifondere l'ASSICURATO di altri oneri e costi necessariamente sostenuti, compresi quelli di ammortamento di titoli e di valori, **fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO con il massimo di € 300,00 (trecento);**
- j) le spese sostenute per potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate e congegni di bloccaggio, **con il massimo di € 600,00 (seicento) e fino alla concorrenza del 10% dell'INDENNIZZO.**

Art. 47 - Furto con forzatura di mezzi di protezione pur in presenza di aperture non protette

Qualora venga accertato che alcune aperture non sono protette in maniera conforme a quanto riportato in POLIZZA, se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'intero importo liquidabile a termini di POLIZZA.

Art. 48 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia **presenza di persone**, la garanzia è operante anche se **non vengano posti in essere i mezzi di protezione** e chiusura delle finestre. In caso di SINISTRO la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO **l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso.**

Art. 49 - Dimora non abituale

Se l'ASSICURAZIONE riguarda una dimora non abituale (come indicato in POLIZZA) essa vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le COSE assicurate. In caso di SINISTRO **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso.**

Non sono compresi in garanzia:

- denaro, gioielli PREZIOSI, valori, raccolte e collezioni;
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce **di valore singolo superiore a € 1.600,00 (milleseicento).**

Art. 50 - Impianto di allarme

Qualora l'ASSICURATO abbia richiesto l'indicazione **della presenza di impianto d'allarme, l'ASSICURAZIONE è operante a condizione che:**

- a) i locali contenenti le COSE assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e controfirmato dall'ASSICURATO;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le COSE assicurate non vi sia presenza di persone;
- c) l'ASSICURATO si obbliga a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o da altra ditta da essa riconosciuta;
- d) a fare apportare modifiche, ampliamenti o ripartizioni all'impianto e agli apparecchi sia soltanto la ditta installatrice, salvo quanto trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;
- e) si abbia cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga per il minor tempo possibile inattivo.

In caso di inosservanza da parte del CONTRAENTE, o dell'ASSICURATO, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra previsti, la garanzia è prestata con uno **SCOPERTO del 20%.**

Se lo SCOPERTO è operante in concomitanza con una FRANCHIGIA, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 51 - Rischi esclusi per tutte le garanzie della sezione Furto e Rapina

Fermo restando quanto previsto agli Artt. 55 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B e 56 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24, non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il SINISTRO sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il CONTRAENTE o l'ASSICURATO deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle COSE stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'ASSICURATO;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'ASSICURAZIONE è sospesa a decorrere dal 46° (quarantaseiesimo) giorno. **Relativamente a denaro, gioielli PREZIOSI e valori l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno;**
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso;
- g) causati alle COSE assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del FURTO;
- h) avvenuti durante l'esecuzione di LAVORI DI COMPLETAMENTO o di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA dell'ABITAZIONE assicurata.

COME PERSONALIZZARE

Garanzie aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza

Il CONTRAENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 52 - Contenuto a Primo Rischio Assoluto

L'ASSICURAZIONE per il CONTENUTO è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 Codice Civile.

Art. 53 - Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

Nei limiti della somma assicurata di € 5.000,00 (cinquemila) sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da SCIPPO e RAPINA, commessi all'esterno dei locali oggetto della copertura, sulla persona dell'ASSICURATO e del NUCLEO FAMILIARE come definito nel glossario di POLIZZA, di denaro, PREZIOSI, valori, pellicce, capi di vestiario e oggetti personali.

Nel caso in cui l'ASSICURATO sia di età inferiore ai 14 (quattordici) anni, non accompagnato da persona maggiorenne, il massimo INDENNIZZO è fissato in € 300,00 (trecento).

Art. 54 - Assicurazione del valore a nuovo

Se richiamata in POLIZZA, in caso di SINISTRO, verrà riconosciuto dalla COMPAGNIA per tutte le COSE assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da COLLEZIONE, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle COSE danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle COSE danneggiate.

Per le COSE suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. **L'INDENNIZZO non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.** Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 55 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B

Salvo quanto previsto ai punti b), c), d) dall'Art. 46 - Oggetto della garanzia Furto, e purché non sia operante quanto indicato all'Art. 56 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A, **la copertura è valida a condizione che:**

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 (quattro) m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:

- a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni da FURTO avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidato a termini di POLIZZA restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO** senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.

Art. 56 - Mezzi di chiusura rafforzati - Clausola 24 A

Nel caso in cui nel contratto sia indicato SI la casella relativa alla "Clausola 24A" (come indicato in POLIZZA alla voce "Mezzi di chiusura"), **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le COSE assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 (quindici) mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 (quindici) mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 (cinquanta) e 18 (diciotto) cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 (quattrocento) cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di FURTO avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente Art. 55 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che non rispettano quanto sopra indicato ma rispettano comunque quanto previsto dall'Art. 55 - Condizioni di assicurabilità - Clausola 24 B, **in caso di SINISTRO, la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO l'80% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA, restando il 20% rimanente a carico dell'ASSICURATO stesso.**

Resta espressamente convenuto fra le parti che se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli indicati nel presente articolo non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, **la COMPAGNIA corrisponderà all'ASSICURATO il 65% dell'importo liquidabile a termini di POLIZZA restando il 35% rimanente a carico dell'ASSICURATO senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'INDENNIZZO, farlo assicurare ad altri.**

Art. 57 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al CONTENUTO nella forma di ASSICURAZIONE e per le somme assicurate, scelte dal CONTRAENTE, specificate nel contratto.

Si precisa che:

- se l'ASSICURAZIONE è prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO sono operanti i seguenti sottolimiti:
 - 1) 50% della somma assicurata, con il massimo di € 7.800,00 (settemilaottocento) per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi PREZIOSI), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) 10% della somma assicurata per denaro con il limite di € 2.000,00 (duemila);
 - 3) 40% della somma assicurata, col massimo complessivo di € 6.500 (seimilacinquecento), per gioielli, PREZIOSI, valori, raccolte e collezioni. Nel caso in cui le COSE trafugate siano contenute in MEZZI DI CUSTODIA, il limite fisso è innalzato a € 15.000,00 (quindicimila);
 - 4) 10% della somma assicurata, col massimo di € 600,00 (seicento) per singolo oggetto, per le COSE contenute nelle dipendenze di pertinenza del FABBRICATO, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;
- se l'ASSICURAZIONE è prestata a Valore Intero sono operanti i seguenti sottolimiti:
 - 1) 40% della somma assicurata, con il massimo di € 7.800,00 (settemilaottocento) per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi PREZIOSI), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) 5% della somma assicurata per denaro con il limite di € 2.000,00 (duemila);
 - 3) 20% della somma assicurata, col massimo complessivo di € 6.500,00 (seimilacinquecento), per gioielli, PREZIOSI, valori, raccolte e collezioni. Nel caso in cui le COSE trafugate siano contenute in MEZZI DI CUSTODIA, il limite fisso è innalzato a € 15.000,00 (quindicimila);
 - 4) 5% della somma assicurata, col massimo di € 600,00 (seicento) per singolo oggetto, per le COSE contenute nelle dipendenze di pertinenza del FABBRICATO, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia.

Art. 58 - Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'ASSICURATO si applicherà uno SCOPERTO unico, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di SCOPERTO del 35%.

Art. 59 - Estensione territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella B - Furto e rapina

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Base Furto e Rapina	Danni cagionati dai ladri al fabbricato (art. 46 lettera f)	-	Somma assicurata <u>In caso di dimora non abituale:</u> fino al 10% somma assicurata
	Danni da Furto e rapina all'esterno dei locali (art. 46 lettera g)	-	15% somma assicurata alla voce contenuto
	Spese per la sostituzione delle serrature (art. 46 lettera h)	-	Fino € 200,00
	Spese per documentare il danno e duplicare il documento (art. 46 lettera i)	-	Fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 300,00
	Spese per potenziare i mezzi di protezione danneggiati (art. 46 lettera j)	-	Fino al 10% dell'indennizzo con il massimo di € 600,00
	Furto con presenza di persone nei locali (art. 48)	Scoperto 20% in assenza dei mezzi di protezione	Fino 80% dell'importo liquidabile in assenza dei mezzi di protezione
	Dimora non abituale (art. 49)	Scoperto 20%	Fino 80% dell'importo liquidabile
	Impianto di allarme (art. 50)	Scoperto 20% in caso di inosservanza degli obblighi	-
Garanzia aggiuntive operanti solo se richiamate in polizza	Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (art. 53)	-	Fino € 5.000,00 <u>Nel caso di assicurato di età inferiore a 14 anni:</u> fino € 300,00

COSA È ASSICURATO

Parte A - Responsabilità Civile della vita Privata

Art. 60 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO e i componenti il suo NUCLEO FAMILIARE, nei limiti dei massimali indicati in POLIZZA, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, **con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.**

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la scopertura delle polizze di ASSICURAZIONE della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'ASSICURATO che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia con una **FRANCHIGIA fissa per SINISTRO di € 150,00 (centocinquanta).**

Sono compresi nell'ASSICURAZIONE i rischi inerenti a:

- a) somministrazione di cibi e bevande consumati in CASA dell'ASSICURATO;
- b) SCOPPIO di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- c) SCOPPIO del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- d) modellismo in genere, anche a motore, compresi droni, **a scopo di svago**, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- e) proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'ASSICURATO munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, **ma escluso l'esercizio della caccia;**
- f) bricolage in genere;
- g) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- h) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'ASSICURATO stesso;
- i) pratica di attività sportive, a eccezione dei casi previsti alla lettera a) dell'Art. 62 - Rischi esclusi garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- j) coltivazione di orti e giardini per svago, compresa la guida di macchine e attrezzature anche a motore;
- k) per la responsabilità derivante a terzi ai quali l'ASSICURATO abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- l) responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'ABITAZIONE principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, **esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata;**
- m) ai danni da INCENDIO, ESPLOSIONE e SCOPPIO a COSE di terzi che l'ASSICURATO abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi;
- n) danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella **con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano.** È inclusa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'ASSICURATO abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, **purché tale custodia non costituisca attività professionale. Per i danni cagionati dai cani, la COMPAGNIA rimborserà il danno liquidato a termine di POLIZZA con applicazione di una FRANCHIGIA assoluta di € 100,00 (cento) per ogni danneggiato;**
- o) danni commessi dai figli minori di persone non componenti la famiglia anagrafica dell'ASSICURATO stesso che, temporaneamente e a titolo gratuito, siano affidati all'ASSICURATO. **Sono esclusi i danni cagionati dai minori all'ASSICURATO e al suo NUCLEO FAMILIARE;**

- p) alle biciclette con pedalata assistita da motore elettrico;
- q) alla circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel, tali veicolo dovranno essere dotati di segnalatore acustico e con un motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500 watt. **La copertura è prestata con un limite di € 150.000,00 (centocinquantamila) per SINISTRO ed una FRANCHIGIA di € 250,00 (duecentocinquanta) per danni a cose.** Si precisa che l'utilizzo di tali mezzi di micromobilità è subordinato al rispetto delle norme di legge relative alla conformità del mezzo e alle regole di utilizzo dello stesso da parte del conducente;
- r) ai danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast nel FABBRICATO adibito a residenza abituale dell'ASSICURATO **nel limite del massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila).**

L' ASSICURAZIONE comprende i danni derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei locali e delle relative pertinenze;
- dalla somministrazione di cibi e bevande;
- dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle COSE consegnate o non consegnate dal cliente all'ASSICURATO, **fino al raggiungimento di € 500,00 (cinquecento) per SINISTRO e per annualità assicurativa. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente.**

Relativamente ai danni a cose, il pagamento del risarcimento è effettuato con la detrazione di una FRANCHIGIA di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO.

La garanzia non vale per denaro, titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute.

La garanzia è operativa a condizione che l'attività sia regolarmente denunciata e venga svolta sulla base della normativa regionale vigente e che **il numero dei posti letto non sia superiore a 12 (dodici).**

Sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata **un'invalidità permanente non inferiore al 6%**, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Sono altresì compresi eventuali danni a terzi che colf e badanti dovessero causare in occasione di lavoro o di servizio durante lo svolgimento delle loro mansioni in rapporto di dipendenza, in regola con le normative vigenti, con l'ASSICURATO.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 61 - Persone non considerate “terzi” garanzia Responsabilità Civile Vita Privata

Non sono considerati terzi ai fini dell'ASSICURAZIONE Responsabilità Civile della Vita Privata:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di ASSICURAZIONE, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, salvo quanto previsto all'Art. 60 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata.

Art. 62 - Rischi esclusi garanzia Responsabilità Civile Vita Privata

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'ASSICURATO;
- c) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO o Scoppio di COSE dell'ASSICURATO;
- e) da inquinamento in genere;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto alla lettera p) e alla lettera q) dell'Art. 60 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata. Limitatamente

alla circolazione in aree private, la garanzia è valida nei casi di inoperatività e/o mancanza di copertura dell'ASSICURAZIONE obbligatoria Responsabilità Civile auto e nei casi di eventuale azione di rivalsa ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile esperita nei confronti dell'ASSICURATO dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria;

- g) ai trasportati su veicoli a motore;
- h) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo, salvo quanto indicato alla lettera m) dell'Art. 60 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- j) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- k) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- l) derivanti dall'esercizio della caccia;
- m) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- n) derivanti da violazione di contratti di lavoro;
- o) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- p) provocati da campi elettromagnetici;
- q) provocati da insalubrità dei locali;
- r) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- s) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- t) derivanti da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa.

COME PERSONALIZZARE

Garanzia aggiuntiva operante per la Parte A - Responsabilità Civile della Vita Privata

Il CONTRENTE può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive di seguito proposte che saranno operanti solo se indicate in POLIZZA e ne sia stato pagato il relativo PREMIO

Art. 63 - Uso di veicoli o natanti a motore

In deroga a quanto previsto dall'Artt. 61 - Persone non considerate "terzi" garanzia Responsabilità Civile Vita Privata e 62 - Rischi esclusi garanzia Responsabilità Civile Vita Privata, la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO in conseguenza di INCENDIO o SCOPPIO dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'ASSICURATO;
- b) alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natanti a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'ASSICURATO, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **restano comunque esclusi i danni ai mezzi stessi;**
- c) limitatamente ai danni fisici, **con una FRANCHIGIA assoluta di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO**, alla Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, ai sensi dell'articolo 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo NUCLEO FAMILIARE di età inferiore ai 18 (diciotto) anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del SINISTRO, di una valida ASSICURAZIONE per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'ASSICURAZIONE obbligatoria.

COSA È ASSICURATO

Parte B - Responsabilità Civile del Fabbricato

Art. 64 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato

La COMPAGNIA si obbliga a tenere indenne l'ASSICURATO, inteso come tutti i proprietari dell'unità immobiliare/i indicata/e in POLIZZA, nei limiti dei massimali indicati in POLIZZA, di quanto questi sia tenuto a versare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a COSE in conseguenza di un fatto verificatosi nella sua qualità di proprietario del FABBRICATO, indicato in POLIZZA e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi (compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali), ivi compresi gli ascensori, destinati alla conduzione del medesimo.

La copertura assicurativa si intende inoltre estesa ai risarcimenti per Responsabilità Civile dell'ASSICURATO, quale proprietario del FABBRICATO o di parte di esso, nelle seguenti circostanze:

- a) ai danni da FURTO cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'ASSICURATO sui fabbricati indicati in POLIZZA. Tale estensione è prestata **con il minimo di € 500,00 (cinquecento), con uno SCOPERTO del 10% per ogni SINISTRO e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato;**
- b) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da SINISTRO indennizzabile ai sensi della partita - Responsabilità Civile del FABBRICATO;
- c) con l'applicazione di una **FRANCHIGIA fissa di € 150,00 (centocinquanta) per SINISTRO**, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in POLIZZA, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio;**
- d) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in POLIZZA; tale estensione è prestata **fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato e con uno SCOPERTO del 10% con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ogni SINISTRO;**
- e) alla committenza a terzi per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati indicati in POLIZZA, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie, nonché per i LAVORI DI COMPLETAMENTO dell'ABITAZIONE assicurata, per una durata massima di 24 (ventiquattro) mesi;
- f) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati dell'ASSICURATO, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

In caso di ABITAZIONE in condominio, comproprietà o multiproprietà l'ASSICURAZIONE, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo ASSICURATO tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o copertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 65 - Persone non considerate “terzi” per la garanzia Responsabilità Civile Fabbricato

Non sono considerati “terzi” ai fini dell'ASSICURAZIONE:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di ASSICURAZIONE, nonché i componenti del suo NUCLEO FAMILIARE;
- b) le persone della cui opera l'ASSICURATO si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.

Art. 66 - Rischi esclusi per la garanzia Responsabilità Civile Fabbricato

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- b) a COSE di terzi derivanti da INCENDIO, ESPLOSIONE o SCOPPIO di COSE dell'ASSICURATO;
- c) da inquinamento in genere, salvo quanto previsto dalla lettera d) dell'Art. 64 - Oggetto della garanzia

Responsabilità Civile del Fabbricato;

- d) a COSE altrui che l'ASSICURATO detenga a qualunque titolo, salvo l'operatività della garanzia alla lettera m) dell'Art. 60 - Oggetto della garanzia Responsabilità Civile Vita Privata;
- e) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASSICURATO e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- f) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- g) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- h) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- i) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- j) insalubrità dei locali.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 67 - Condizioni di assicurabilità

Il CONTRAENTE/ASSICURATO dichiara inoltre che i fabbricati identificati in POLIZZA e i relativi impianti sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Art. 68 - Estensione territoriale

La garanzia Responsabilità Civile della vita privata si intende operante per il mondo intero.

La garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato prestata con la presente POLIZZA si intende operante per il FABBRICATO o porzione di FABBRICATO di proprietà dell'ASSICURATO che deve essere situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella C - Responsabilità Civile

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Responsabilità Civile Vita Privata (art. 60)	Danni da conduzione delle abitazioni locate a figli	Franchigia € 150,00	Massimale
	Danni derivanti da proprietà e uso di animali domestici (lettera n)	Franchigia di € 100,00 per danni cagionati da cani	Massimale
	circolazione con hoverboard, segway, monopattini e monowheel	Franchigia € 250,00	Fino € 150.000,00
	Danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i fruitori del servizio, in conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell'attività di Bed & Breakfast nel Fabbricato adibito a residenza abituale dell'Assicurato (punto r)	Franchigia di € 150,00 per danni a cose	Fino € 500.000,00 <u>Per i danni derivanti da distruzione, deterioramento o sottrazione delle Cose consegnate o non consegnate dal cliente all'Assicurato: fino € 500,00 per sinistro e anno</u>
Garanzia aggiuntive per la Responsabilità Civile della Vita Privata	Uso di veicoli o natanti a motore (art. 63)	<u>Per danni fisici:</u> franchigia € 150,00	Massimale

	Garanzia/Argomento	Scoperto/Franchigia/ minimo per sinistro	Massimo Indennizzo
Garanzia Responsabilità Civile del Fabbricato (art. 64)	Danni da furto cagionati usando impalcature fatti erigere dall'assicurato (lettera a)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino al 10% del massimale
	Danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua (lettera c)	Franchigia € 150,00	Massimale
	Danni da contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo (lettera d)	Scoperto 10%, minimo € 500,00	Fino al 10% del massimale

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla COMPAGNIA a:

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Viale del Commercio, n° 59 - 37135 Verona

in seguito denominata ARAG, alla quale l'ASSICURATO può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411
- mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it
- fax per invio nuove denunce di sinistro: +39 045.8290557
- mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: sinistri@arag.it
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro +39 045.8290449

COSA È ASSICURATO**Art. 69 - Oggetto della garanzia Tutela Legale**

- 1) La COMPAGNIA, alle condizioni della presente POLIZZA e nei limiti del massimale convenuto per CASO ASSICURATIVO, assicura le spese anche se non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'ASSICURATO per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in POLIZZA.
- 2) Tali spese sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del CASO ASSICURATIVO nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, **con esclusione dei patti conclusi tra il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO ed il legale che stabiliscono compensi professionali;**
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'ASSICURATO, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del comma 4) dell'Art. 120 - Gestione del caso assicurativo;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del comma 5) dell'Art. 120 - Gestione del caso assicurativo;
 - le spese processuali nel processo penale (articolo 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.
- 3) È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi del comma 3) dell'Art. 119 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.

Art. 70 - Ambito Vita privata**Le garanzie sono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:**

- di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;
- della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'ASSICURAZIONE obbligatoria di cui al D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni (a eccezione di quanto previsto al punto 5) di seguito riportato;
- della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali;
- 5) sostenere l'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'ASSICURAZIONE

- obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
- 6) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'ASSICURATO.

Art. 71 - Ambito Fabbricato

Le garanzie sono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un FABBRICATO o parte di esso, purché costituenti le abitazioni dell'ASSICURATO indicate in POLIZZA.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a COSE subiti per fatti illeciti di terzi;
- 2) sostenere controversie relative a diritti reali o locazione;
- 3) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 4) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'ASSICURATO.

Art. 72 - Delimitazioni dell'oggetto dell'Assicurazione

- 1) L'ASSICURATO è tenuto a:
 - regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del CASO ASSICURATIVO;
 - ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2) **La COMPAGNIA non si assume il pagamento di:**
 - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'ASSICURATO nei procedimenti penali (articolo 541 Codice di Procedura Penale).
- 3) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
- 4) **Non sono oggetto di copertura** assicurativa le indennità a carico dell'ASSICURATO spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato.

Art. 73 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1) Ai fini della presente POLIZZA, per insorgenza del CASO ASSICURATIVO si intende:
 - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
 - per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'ASSICURATO, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del CASO ASSICURATIVO si fa riferimento alla data della prima violazione.
- 2) La garanzia assicurativa è prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
 - durante il periodo di validità della POLIZZA, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
 - trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della POLIZZA, in tutte le restanti ipotesi.
- 3) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla COMPAGNIA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 118 - Denuncia del CASO ASSICURATIVO e libera scelta del Legale, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- 4) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'ASSICURAZIONE fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- 5) Si considerano a tutti gli effetti come Unico CASO ASSICURATIVO:
 - vertenze promosse da più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia è prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 74 - Rischi Esclusi

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- b) in materia fiscale e amministrativa;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'ASSICURATO viene perseguito in sede penale;
- k) per qualsiasi CASO ASSICURATIVO inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- l) per la locazione o proprietà di fabbricati (o parte di essi) non espressamente indicati in POLIZZA;
- m) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- n) per le controversie con la COMPAGNIA e ARAG.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 75 - Recupero di somme

- 1) Spettano integralmente all'ASSICURATO i risarcimenti ottenuti e in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.
- 2) Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 76 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Art. 69 - Oggetto della garanzia Tutela Legale, sono prestate al CONTRAENTE-ASSICURATO e ai componenti del suo NUCLEO FAMILIARE risultante dal certificato di stato di famiglia. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa POLIZZA le garanzie sono prestate unicamente a favore dell'ASSICURATO-CONTRAENTE.

Art. 77 - Estensione territoriale

- 1) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'ASSICURAZIONE vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2) In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

COSA È ASSICURATO

Art. 78 - Oggetto della garanzia Assistenza

Le garanzie sono prestate da Arca Assicurazioni che si avvale, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, della CENTRALE OPERATIVA di Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. (di seguito nominata per semplicità PAS).

Le prestazioni di seguito elencate sono prestate per il FABBRICATO identificato in POLIZZA e potranno essere offerte **fino a 3 (tre) volte per anno assicurativo.**

Gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati **solo dopo che la CENTRALE OPERATIVA avrà ottenuto regolare autorizzazione** da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, PAS avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. 79 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un fabbro, a seguito di FURTO o tentato FURTO, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto della serratura che gli rendano impossibile l'accesso all'ABITAZIONE; o che abbiano compromesso la funzionalità della porta in modo tale da non garantire la sicurezza nei relativi locali, la CENTRALE OPERATIVA provvederà ad inviare un fabbro, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi. PAS terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera del fabbro **fino ad un massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Restano a totale carico dell'ASSICURATO tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 80 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un idraulico a seguito di:

- a) allagamento, infiltrazioni o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la CENTRALE OPERATIVA provvederà ad inviare un idraulico, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, nell'ABITAZIONE dell'ASSICURATO e in quella dei vicini.

PAS terrà a proprio carico il costo di uscita e manodopera dell'idraulico **fino ad un massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Restano a totale carico dell'ASSICURATO tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 81 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di un elettricista, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'ABITAZIONE per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la CENTRALE OPERATIVA provvederà ad inviare un elettricista tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.

PAS terrà a proprio carico l'uscita e la spesa della manodopera dell'elettricista **fino ad un massimo di € 200,00 (duecento) per SINISTRO.**

Restano a totale carico dell'ASSICURATO tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Art. 82 - Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora l'ASSICURATO, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua nell'abitazione, necessiti di un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del FABBRICATO e del relativo CONTENUTO, la CENTRALE OPERATIVA provvederà all'invio 24 ore su 24, di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi nell'ABITAZIONE, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari nell'ABITAZIONE, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

PAS terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di € 750,00 (settecentocinquanta) per SINISTRO.**

Art. 83 - Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'ASSICURATO necessiti di un idraulico, di un elettricista, di un fabbro per un intervento di ordinaria riparazione, sostituzione e/o di manutenzione all'impianto idraulico, elettrico e/o agli infissi della propria ABITAZIONE, contatterà la CENTRALE OPERATIVA che provvederà a metterlo in comunicazione con un artigiano convenzionato per la definizione del preventivo.

Tutti i costi relativi all'intervento richiesto (uscita, manodopera, materiali etc.) sono a carico dell'ASSICURATO che li regolerà direttamente con l'artigiano con il quale è stato concordato il preventivo e che ha eseguito l'intervento. Ogni e qualsiasi impegno è instaurato direttamente tra l'ASSICURATO e l'artigiano.

Art. 84 - Spese d'albergo

Qualora l'ASSICURATO necessitasse di pernottare fuori CASA, a seguito di FURTO, tentato FURTO, SCOPPIO, INCENDIO, fulmine, ESPLOSIONE che abbiano reso inagibili i locali della CASA, la CENTRALE OPERATIVA provvederà alla prenotazione ed alla sua sistemazione in un albergo.

PAS terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione **fino ad un massimo di € 200,00 (duecento) complessive per ASSICURATO e per anno.**

Restano a carico dell'ASSICURATO le spese di albergo diverse da pernottamento e prima colazione.

Art. 85 - Invio di un sorvegliante

La prestazione è fornita 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.

Qualora a seguito di FURTO, tentato FURTO e atti di vandalismo nell'ABITAZIONE dell'ASSICURATO, si renda necessaria la vigilanza della stessa, la CENTRALE OPERATIVA provvederà a proprie spese a predisporre per un periodo massimo di 12 (dodici) ore, la vigilanza dell'ABITAZIONE.

Tale periodo può essere esteso a richiesta scritta dell'ASSICURATO e con costi a suo carico.

L'ASSICURATO deve comunicare il motivo della sua richiesta e precisare l'indirizzo e il suo numero di telefono.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 86 - Rischi esclusi

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- a) alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c) dolo dell'ASSICURATO o colpa grave;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata di fatto.

Art. 87 - Esclusioni specifiche

Per le garanzie di seguito indicate, ad integrazione di quanto previsto all'Art. 86 - Rischi esclusi, l'ASSICURAZIONE non comprende i danni:

- Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 80)

- per il caso di cui al punto a)
 - i sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad es. le lavatrici), ed i sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
 - l'interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne all'edificio;

- per il caso di cui al punto b):
 - l'otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari;
 - il trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
 - tutti i costi relativi al materiale necessario per la riparazione, che dovranno pertanto essere pagati dall'ASSICURATO.
- **Invio di un elettricista per interventi di emergenza (Art. 81)**
 - tutti gli interventi richiesti a fronte di corto circuito per falsi contatti provocati dall'ASSICURATO;
 - interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
 - guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ABITAZIONE a monte del contatore.
- **Interventi di emergenza per danni da acqua (Art. 82)**
La prestazione non è dovuta:
 - per il di cui al punto a) dell'Art. 82, relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a negligenza dell'ASSICURATO;
 - per il caso di cui al punto b) dell'Art. 82, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.
 - per entrambi i casi di cui ai punti a) e b) qualora il personale specializzato in tecniche di asciugatura, salvataggio e recupero ritenga che l'intervento da effettuare non possa ripristinare in modo soddisfacente i beni danneggiati.

ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

Art. 88 - Estensione Territoriale

L'ASSICURAZIONE è operante per i danni occorsi **esclusivamente** nel Territorio Italiano.



Per una sintesi dei limiti di INDENNIZZO della sezione leggere attentamente la tabella di seguito

Tabella D - Assistenza

Riepilogo franchigie/scoperti e massimi indennizzi

Garanzia/Argomento	A carico dell'assicurato	Limiti della prestazione
Invio di un fabbro in caso di emergenza (art. 79)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
Invio di un idraulico in caso di emergenza (art. 80)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
Invio di un elettricista in caso di emergenza (art. 81)	Costo dei materiali	Fino € 200,00
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 82)	Costo dei materiali	Fino € 750,00
Invio di un artigiano per interventi ordinari (art. 83)	Costi dell'intervento	-
Spese d'albergo (art. 84)	Spese diverse da pernottamento e prima colazione	Fino € 200,00
Invio di un sorvegliante (art. 85)	i costi oltre le 12 ore	Fino 12 ore

Art. 89 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle COSE assicurate avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO. Analogamente, in caso di SINISTRO, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la COMPAGNIA e l'ASSICURATO stesso.

Art. 90 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla POLIZZA non possono essere esercitati che dal CONTRAENTE e dalla COMPAGNIA. Spetta in particolare al CONTRAENTE compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, **restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.**

L'INDENNIZZO liquidato a termine di POLIZZA non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 91 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di SINISTRO, le somme assicurate con le singole garanzie di POLIZZA nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO e i relativi limiti di INDENNIZZO si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di ASSICURAZIONE in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di PREMIO. Qualora a seguito del SINISTRO stesso la COMPAGNIA decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del PREMIO non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del CONTRAENTE o dell'ASSICURATO di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo esplicito consenso della COMPAGNIA, mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo PREMIO.

Art. 92 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la COMPAGNIA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'ASSICURATO deve restituire alla COMPAGNIA l'INDENNIZZO per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'ASSICURAZIONE vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 93 - Conciliazione

Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali". Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il CONTRAENTE o l'ASSICURATO intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di Arca Assicurazioni S.p.A., Servizio Sinistri, Via del Fante 21, 37122 Verona, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo mediazionecivile@arcavita.it ovvero a mezzo fax al n° 045.8192371.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 2 - INCENDIO ED ALTRI EVENTI, TERREMOTO**Art. 94 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

- Obblighi dell'assicurato

L'ASSICURATO ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del SINISTRO fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento

della perizia del danno. **La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.**

- Denuncia di sinistro alla COMPAGNIA

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 giorni da quello in cui il SINISTRO si è verificato o l'ASSICURATO ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il SINISTRO stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Per i sinistri relativi alla garanzia TERREMOTO l'ASSICURATO dovrà mettere a disposizione della COMPAGNIA e del perito incaricato la documentazione comprovante le caratteristiche costruttive del FABBRICATO (Antisismica, Cemento Armato, in Muratura).

- Denuncia all'autorità giudiziaria

L'ASSICURATO è tenuto a presentare, nei casi previsti dalla legge, nei 5 (cinque) giorni successivi al SINISTRO, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del SINISTRO e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla COMPAGNIA.

Art. 95 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'Art. 97 - Mandato dei periti, del presente contratto. A parziale deroga, qualora la COMPAGNIA offra il servizio all'ASSICURATO e quest'ultimo lo accetti, la compagnia può proporre di fornire, con la formula di reintegro in forma specifica, beni nuovi, equivalenti o superiori a quelli danneggiati, in sostituzione degli stessi.

Art. 96 - Forma di riparazione "Guasti"

In caso SINISTRO indennizzabile a termini di POLIZZA relativamente agli articoli, prestate in base alle somme assicurate previste:

- Art. 22 - Danno elettrico a impianti elettrici fissi;
- Art. 23 - Fenomeno Elettrico del contenuto;
- Art. 24 - Acqua condotta;
- Art. 25 - Spese di ricerca e riparazione rottura;

l'ASSICURATO potrà usufruire di una delle seguenti modalità operative per la liquidazione o ripristino del danno così come riportato anche nel "Modulo richiesta Indennizzo":

RIPARAZIONE DIRETTA: per agevolare l'ASSICURATO nell'operazione di riparazione viene messa a disposizione una rete di artigiani convenzionati con i periti incaricati dalla COMPAGNIA. Dopo aver verificato il danno e fornito un preventivo all'ASSICURATO, verranno eseguite tutte le operazioni occorrenti alla riparazione del danno nel limite della somma assicurata indicata in POLIZZA. **Con tale modalità la riparazione verrà indennizzata senza l'applicazione di alcuna FRANCHIGIA;**

Indennizzo Ordinario: in alternativa a quanto sopra descritto, l'ASSICURATO dopo aver contattato il servizio sinistri di Arca Assicurazioni S.p.A. e aver dichiarato di non voler usufruire della rete convenzionata "RIPARAZIONE DIRETTA" dovrà attivare la procedura di denuncia del SINISTRO così come riportato all'Art. 95 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, precisando in quel momento che non desidera attivare la procedura della "RIPARAZIONE DIRETTA". In tal caso il SINISTRO verrà indennizzato con l'applicazione della FRANCHIGIA o dello SCOPERTO relativi a ciascuna estensione.

Art. 97 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'assicurato" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinando il valore che le COSE medesime avevano al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 98 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

Fabbricato

La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del FABBRICATO assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del FABBRICATO stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di SINISTRO, per la determinazione dell'ammontare dell'INDENNIZZO si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del FABBRICATO, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del SINISTRO, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'INDENNIZZO verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di INDENNIZZO previsti dal contratto.
- 3) Qualora la ricostruzione del FABBRICATO e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 18 (diciotto) mesi dalla liquidazione dell'INDENNIZZO di cui al punto 2), la COMPAGNIA si impegna a corrispondere un INDENNIZZO supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale INDENNIZZO supplementare sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte dell'ASSICURATO della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 18 (diciotto) mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'INDENNIZZO supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'INDENNIZZO supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al triplo del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).

- 5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la COMPAGNIA.
- 6) A parziale deroga di quanto previsto ai punti precedenti, per indennizzi inferiori a € 10.000,00 (diecimila) il danno sarà determinato a nuovo e l'INDENNIZZO calcolato tenuto conto dell'eventuale regola proporzionale fra la somma assicurata, ancorché aumentata della deroga proporzionale, e il costo di ricostruzione a nuovo.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle COSE assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva "Assicurazione del valore a nuovo". L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle COSE assicurate il valore delle COSE illese e il valore residuo delle COSE danneggiate.

Art. 99 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, la COMPAGNIA corrisponderà un INDENNIZZO con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della COLLEZIONE o delle sue parti restanti.

Art. 100 - Modalità di pagamento dell'Indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento dell'INDENNIZZO dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla liquidazione dell'INDENNIZZO stesso.

Art. 101 - Limite di Indennizzo

La COMPAGNIA è tenuta al pagamento dell'INDENNIZZO nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 102 - Erogazione di anticipi sull'Indennizzo

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal momento del verificarsi del SINISTRO, l'ASSICURATO ha il diritto di ottenere dalla COMPAGNIA il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'INDENNIZZO, pari al 50% dell'INDENNIZZO minimo che dovrebbe essere pagato per il SINISTRO stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'Assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del SINISTRO stesso da parte della COMPAGNIA e che l'INDENNIZZO complessivo raggiunga un importo pari ad almeno € 50.000 (cinquantamila). L'acconto sull'INDENNIZZO dovrà essere erogato dalla COMPAGNIA entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta da parte dell'ASSICURATO. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'ASSICURAZIONE sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. **L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 250.000 (duecentocinquantamila), qualunque sia l'ammontare stimato del SINISTRO.**

Art. 103 - Rinuncia all'azione di surroga

La COMPAGNIA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'ASSICURATO deve rispondere a norma di legge;
- gli ospiti dell'ASSICURATO;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del FABBRICATO; purché l'ASSICURATO, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Art. 104 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art. 98 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno, rispetto all'effettivo valore che le COSE avevano al momento del verificarsi del SINISTRO, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO a meno che la garanzia colpita da SINISTRO non sia prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. 105 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 104 - Assicurazione parziale, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata, maggiorata del 10%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Per i sinistri il cui massimo valore complessivo sia inferiore a € 1.000,00 (mille) non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui sopra come se l'ASSICURAZIONE fosse prestata a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO. Nell'effettuare la valutazione del SINISTRO ai fini della determinazione di tali limiti non si terrà conto di eventuali franchigie o scoperti previsti in POLIZZA.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 3 - FURTO E RAPINA

Art. 106 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- Obblighi dell'Assicurato

L'ASSICURATO ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle COSE rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. L'ASSICURATO ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articoli 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'INDENNIZZO in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla COMPAGNIA, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della COMPAGNIA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le COSE avevano al momento del SINISTRO, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la COMPAGNIA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'ASSICURATO ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La COMPAGNIA non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'ASSICURATO deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle COSE preesistenti al momento del SINISTRO oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della COMPAGNIA e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la COMPAGNIA e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

- Denuncia di sinistro alla COMPAGNIA

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile dare avviso immediatamente del SINISTRO alla COMPAGNIA tramite il numero verde 800.484343 facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di SINISTRO deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il SINISTRO, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'ASSICURATO dovrà poi fornire alla COMPAGNIA, entro i 5 (cinque) giorni successivi, una distinta particolareggiata delle COSE rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

- Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'ASSICURATO ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni SINISTRO entro 48 (quarantotto) ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il SINISTRO, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di POLIZZA.

Art. 107 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'Art. 108 - Mandato dei periti.

Art. 108 - Mandato dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno può avere luogo mediante accordo diretto tra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda e l'altra vi consenta mediante periti nominati rispettivamente da Arca Assicurazioni e dal CONTRAENTE.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle due parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'ASSICURATO.

I periti devono:

- 1) accertare per quanto possibile circostanze, natura, causa e modalità del SINISTRO;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'ASSICURATO od il CONTRAENTE abbia adempiuto agli "Obblighi dell'assicurato" presenti nella sezione Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle COSE assicurate, determinando il valore che le COSE medesime avevano al momento del SINISTRO;
- 4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, restando in ogni caso praticabile ogni eccezione riguardo l'indennizzabilità.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della COMPAGNIA e del CONTRAENTE in parti uguali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 109 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le COSE sottratte avevano al momento del SINISTRO o dal costo di riparazione delle COSE danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del SINISTRO.

Art. 110 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, la COMPAGNIA corrisponderà un INDENNIZZO con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, **restando pertanto esclusi** dalla garanzia il deprezzamento della COLLEZIONE o delle sue parti restanti.

Art. 111 - Pagamento dell'Indennizzo

La COMPAGNIA provvede al pagamento dell'INDENNIZZO dovuto entro 30 (trenta) giorni dalla liquidazione dell'INDENNIZZO stesso.

Art. 112 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'Art. 109 - Determinazione dell'ammontare del danno, rispetto all'effettivo valore che le COSE avevano al momento del verificarsi del SINISTRO, la COMPAGNIA risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del SINISTRO a meno che la garanzia colpita da SINISTRO non sia prestata nella forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

Art. 113 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 112 - Assicurazione parziale, si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del SINISTRO.

Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la COMPAGNIA risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 114 - Recupero delle cose rubate

Se le COSE rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'ASSICURATO deve darne avviso alla COMPAGNIA appena ne ha avuto notizia. Le COSE recuperate divengono di proprietà della COMPAGNIA, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'ASSICURATO rimborsi alla COMPAGNIA l'intero importo riscosso a titolo di INDENNIZZO per le COSE medesime. Se invece la COMPAGNIA ha

indennizzato il danno solo in parte, l'ASSICURATO ha facoltà di conservare la proprietà delle COSE recuperate previa restituzione dell'importo dell'INDENNIZZO riscosso dalla COMPAGNIA per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle COSE recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'INDENNIZZO a termini di POLIZZA e si effettuano i relativi congruagli.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 4 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 115 - Denuncia di sinistro

L'ASSICURATO, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 Codice Civile dare immediato avviso del SINISTRO attraverso il numero verde 800.484343 alla COMPAGNIA, facendo poi seguito entro 3 (tre) giorni con denuncia scritta. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del SINISTRO, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del SINISTRO note all'ASSICURATO.

Art. 116 - Gestione delle vertenze e spese legali

La COMPAGNIA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ASSICURATO, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'ASSICURATO e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'ASSICURATO stesso. Sono a carico della COMPAGNIA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in POLIZZA. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra COMPAGNIA e ASSICURATO in proporzione del rispettivo interesse. La COMPAGNIA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'ASSICURATO per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 117 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in POLIZZA rappresenta il massimo esborso della COMPAGNIA per ogni SINISTRO cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'ASSICURAZIONE venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la COMPAGNIA risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 5 - TUTELA LEGALE

Art. 118 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1) L'ASSICURATO deve immediatamente denunciare alla COMPAGNIA o ad ARAG qualsiasi CASO ASSICURATIVO nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2) In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della COMPAGNIA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
- 3) L'ASSICURATO ha il diritto, a partire dalla fase giudiziale, di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla COMPAGNIA contemporaneamente alla denuncia del CASO ASSICURATIVO. Per la fase stragiudiziale, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato ad un legale del Network;
- 4) Se l'ASSICURATO non fornisce tale indicazione, la COMPAGNIA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'ASSICURATO non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'ASSICURATO stesso deve conferire mandato.
- 5) L'ASSICURATO ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la COMPAGNIA.

Art. 119 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'ASSICURATO richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la COMPAGNIA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del CASO ASSICURATIVO, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo

completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 120 - Gestione del caso assicurativo

- 1) Ricevuta la denuncia del CASO ASSICURATIVO, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia, tramite incarico affidato ad un legale del Network.
- 2) Ove ciò non riesca, se le pretese dell'ASSICURATO presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 118 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.
- 3) La garanzia assicurativa è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
- 4) L'ASSICURATO non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
- 5) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di periti viene concordata con ARAG.
- 6) La COMPAGNIA e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7) In caso di disaccordo in merito alla gestione del CASO ASSICURATIVO tra l'ASSICURATO e la COMPAGNIA o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La COMPAGNIA avverte l'ASSICURATO del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

NORME SPECIFICHE PER LA SEZIONE 6 - ASSISTENZA

Art. 121 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di SINISTRO coperto dall'ASSICURAZIONE assistenza, l'ASSICURATO deve prendere immediatamente contatto con la CENTRALE OPERATIVA. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa.

In caso di richiesta rimborso, i criteri per la valutazione sono:

- Preventiva autorizzazione della CENTRALE OPERATIVA PAS;
- Intervento su disposizione delle autorità;
- Chiamata senza risposta.

La COMPAGNIA, verificata l'operatività della garanzia e l'indennizzabilità del danno, a fronte della ricezione di tutta la documentazione attestante le spese sostenute dal cliente, si impegna a provvedere al rimborso entro 60 (sessanta) giorni dall'invio alla CENTRALE OPERATIVA del modulo dell'esito firmato.

Art. 122 - Modalità per richiedere le prestazioni

La CENTRALE OPERATIVA, è a disposizione dell'ASSICURATO, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

Per ottenere l'assistenza, l'ASSICURATO deve contattare preventivamente sempre e preventivamente la CENTRALE OPERATIVA utilizzando una delle seguenti modalità:

- per telefono al numero verde: 
- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

**Pronto Assistance Servizi s.c.r.l. - C.so Massimo D'Azeglio 14,
10125 - Torino**

L'ASSICURATO deve comunicare con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

La COMPAGNIA ha la facoltà di cambiare la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al CONTRAENTE e senza che ciò comporti la variazione delle prestazioni garantite.

Codice Civile

Art. 1341 - Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1888 - Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'Art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 - Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra

assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

Codice di procedura penale

Art. 535 - Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.
2. (...) abrogato
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

Art. 541 - Condanna alle spese relative all'azione civile

1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.
2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di SINISTRO e alla richiesta di INDENNIZZO.

Modalità di contatto:



- per telefono:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00.

- per fax "Servizio Sinistri Rami Elementari": **045.8192397**

In ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome
- numero del contratto
- recapito telefonico dove il servizio sinistri potrà richiamare.

Modalità per la richiesta di Assistenza

Per la denuncia del SINISTRO e per usufruire delle prestazioni sarà necessario contattare la CENTRALE OPERATIVA, in funzione 24 su 24, come qui di seguito indicato:



- per telefono al numero verde:

- per telefono al numero: **+ 39 011 - 6523202**

Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.
C.so Massimo D'Azeglio, 14
10125 - Torino

In ogni caso comunichi innanzitutto con precisione:

- Il tipo di assistenza di cui necessita
- Nome e Cognome
- Indirizzo del luogo in cui si trova
- Il suo recapito telefonico dove la CENTRALE OPERATIVA provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Modulo richiesta di Indennizzo

Polizza diCasa New

DA INVIARE TRAMITE FAX AL N. 045.8192397
OPPURE TRAMITE RACCOMANDATA

Spettabile
Arca Assicurazioni S.p.A.
Via del Fante, 21
37122 – Verona
Fax 045 8192397

N° Sinistro (riservato alla Compagnia)

N° CONTRATTO

DATI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

Cognome e nome / Ragione sociale:

Luogo e data di nascita

CF/PI

Residente in Via civ.

Cap.....Comune..... Provincia.....

Tel.

Sig. :

Reperibilità:

giorni

dalle ore

alle ore

DESCRIZIONE DELL'EVENTO

☐ Incendio

☐ Guasti

☐ Terremoto

☐ RC

☐ Furto

☐ Tutela Legale

Tipologia liquidazione scelta

☐ Riparazione diretta

☐ Indennizzo ordinario

Data e ora

Località di accadimento del sinistro:

Causa e descrizione dell'evento:

Terzi danneggiati (cognome, nome, cod fiscale, indirizzo):

Descrizione danni:

Autorità intervenute:

Eventuali altre Assicurazioni (Indicare la compagnia):

DATI BANCARI

Coordinate bancarie IBAN:

Banca:

Intestatario:

DATA e FIRMA

Data

Firma del denunciante 

Consenso al trattamento assicurativo dei dati personali appartenenti a categorie particolari di dati (a esempio relativi alla salute).

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'art. 13 – 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 presente nel Set Informativo, acconsento:

- al trattamento dei dati particolari che mi riguardano;
- alla comunicazione a terzi dei dati particolari che mi riguardano per finalità attinenti alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Sono consapevole che il rifiuto al conferimento di tali dati comporterà per la società l'impossibilità di gestire e liquidare il sinistro, essendo tali dati necessari per la gestione e la liquidazione dello stesso.

Luogo e data: _____

Firma:  _____

diCasa New

Assicurazione multi garanzie dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.